

ART. 47: CONGEDI PER LA FORMAZIONE

- Ai lavoratori, con anzianità di servizio di **almeno 5 anni presso la stessa amministrazione**, possono essere concessi, con specifica domanda contenente l'indicazione dell'attività formativa da svolgere, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 20% del personale delle diverse aree in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente può non concedere tali congedi se:

- il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
- non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.

ART. 48: ASSENZE PER MALATTIA

- Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha **diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi**, negli ultimi 3 anni.
- a) **Intera** retribuzione per i primi 9 mesi;
- b) **90%** della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; **50%** della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.

LA **MALATTIA** DOVUTA AL **COVID-19** È EQUIPARATA AL RICOVERO OSPEDALIERO, NON RIENTRA NEL TOTALE DEL COMPORIO AI SENSI DELL'ART. 87 DL 18/2020.

ART. 49: INFORTUNI SUL LAVORO, MALATTIE PROFESSIONALI E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

- In caso di **assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale**, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica, certificata dall'Ente preposto e non oltre il periodo di conservazione del posto di 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi.
- **Per il personale della polizia locale**, trova comunque applicazione la speciale disciplina dell'art. 7, comma 2-ter della L. n. 48/2017.

ART. 50: ASSENZE PER MALATTIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE RICHIEDENTI TERAPIE SALVAVITA

- In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, **sono esclusi dal computo delle assenze per malattia**, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie.

ART. 51: ALTRE ASPETTATIVE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

- **Aspettativa** per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio
- **Aspettativa** per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278.

ART. 52: NORME COMUNI SULLE ASPETTATIVE

- Il dipendente, rientrato in servizio, **non può usufruire continuativamente di 2 periodi di aspettativa**, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrono almeno quattro mesi di servizio attivo.

CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/21 PERMESSI

Gent.le Iscritta/o, dandoti il benvenuto/o nella Nostra Organizzazione Sindacale ti riportiamo un breve promemoria di tutti i PERMESSI previsti dal CCNL 2019 - 2021.



Via San Crescenziano, 25, 00199 Roma



www.uilfpl.it



info@uilfpl.it

TERZO MILLENNIO



PERMESSI PRE E POST PARTUM

Maternità obbligatoria:

- **2 mesi** prima della data del presunto parto
- **3 mesi** dopo la data del parto
- **5 mesi** post parto (solo in caso di attestazione medico specialista a tutela del festante e del nascituro)

Paternità obbligatoria, 10 giorni:

- **2 mesi** prima della data del presunto parto
- **5 mesi** dopo la data del parto

Congedo parentale, 9 mesi (FINO AI 12 ANNI DEL FIGLIO):

- **3 mesi** spettanti alla madre
- **3 mesi** spettanti al padre
- **3 mesi** ripartiti tra madre e padre

Di questi 9 mesi, 6 sono retribuiti:

- **1 mese** al 100%
- **5 mesi** al 30%

Genitore Unico

- Genitore unico ha diritto a 9 mesi indennizzabile
- Il genitore unico può fruire di ulteriori 2 mesi non indennizzabili

PERMESSI L. 104 - CONGEDO

- Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità o disabile ai sensi dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, ha la possibilità di fruire dei **tre giorni** di permesso mensili o **ad ore**, per un totale di **18 ore** mensili.
- Il lavoratore che assiste un familiare disabile grave, ha diritto a **due anni** di congedo straordinario.

ART. 38: FERIE

- Orario di lavoro su 5 giorni: **28 giorni** (202 ore) comprensivi delle 2 giornate previste dall'art 1 comma 1 lettera "a" della legge 937/77.
- Orario di lavoro su 6 giorni: **32 giorni** (192 ore) comprensivi delle 2 giornate previste dall'art 1 comma 1 lettera "a" della legge 937/77.

Per i dipendenti assunti per i primi 3 anni di servizio:

- Orario di lavoro su 5 giorni: **26 giorni** (187 ore)
- Orario di lavoro su 6 giorni: **30 giorni** (180 ore)

A tutti i dipendenti sono attribuite 4 giornate di riposo nell'anno solare alle condizioni previste dalla Legge n. 937/77.

ART. 40: PERMESSI RETRIBUITI

- **8 giorni** all'anno per partecipazione a concorsi, procedure selettive, comparative o esami;
- **3 giorni** per lutto per il coniuge e per i parenti entro il secondo grado o per il convivente, da fruire entro i 7 giorni dal decesso.
- **15 giorni** per congedo matrimoniale da fruire entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

ART. 41: PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

- **18 ore** di permessi orari retribuiti SENZA NECESSITA' DI DOCUMENTAZIONE E/O GIUSTIFICAZIONE:
- Non riducono le ferie
- Sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora
- Sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

ART 42: PERMESSI BREVI

- Il dipendente, su richiesta effettuata in tempo utile, può assentarsi dal lavoro su valutazione del responsabile. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e **non possono superare le 36** ore annue.
- Il dipendente è tenuto a recuperare **le ore entro i 2 mesi** successivi onde incorrere nella proporzionale decurtazione della retribuzione.

ART. 43 CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA:

- La lavoratrice vittima di violenza di genere ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a percorsi, **per un periodo massimo di congedo di 90 giorni**, nell'arco dei 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità (art. 45).
- La dipendente: può usufruire del congedo su base oraria o giornaliera, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, può presentare domanda di trasferimento o di comando presso altra P.A.

ART. 44: PERMESSI E ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI:

- **18 ore** annuali, fruibili su base sia giornaliera che oraria, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
- Sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.
- È obbligatoria l'attestazione comprovante della visita.

ART. 45: CONGEDI DEI GENITORI

- Congedo parentale: **30 giorni pagati al 100%**
- Malattia figlio: Da **1 a 3** anni del figlio, **30 giorni** all'anno e **sono retribuiti al 100%**.

Malattia figlio: Da **3 a 8** anni del figlio, **5 giorni** a genitore **non retribuiti**.

Aspettativa educazione figli: **2 anni** fino al **sesto anno** del figlio **non retribuiti**.

ART. 46: DIRITTO ALLO STUDIO

- Ai dipendenti **sono concesse 150 ore** di permessi retribuiti per ciascun anno solare. Per la concessione del permesso, i dipendenti devono presentare il certificato di iscrizione e al termine l'attestato di partecipazione.

